

Civile Sent. Sez. L Num. 2978 Anno 2021

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: BELLE' ROBERTO

Data pubblicazione: 08/02/2021

SENTENZA

sul ricorso 12197-2015 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DI [REDACTED] in

persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso

dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso

i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla

VIA [REDACTED]

- ricorrente -

contro

Corte di Cassazione, Sez. I, 12197/2015

R

[REDACTED] domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 810/2014 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il
18/11/2014 R.G.N. 991/2012;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/11/2020 dal
Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA'
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato [REDACTED] per delega
verbale avvocati [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Corte di Cassazione - Sezione I - Civile

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) avverso la sentenza del Tribunale di Pisa con cui era stata accolta la domanda di stabilizzazione proposta da [REDACTED] ai sensi dell'art. 1, co. 519, L. 296/2006, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con l'ente e con la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Tale stabilizzazione era stata disconosciuta dalla P.A. perché non era stato calcolato un periodo svolto per la [REDACTED] con contratto di collaborazione autonoma ed il periodo di proroga dell'ultimo contratto di lavoro subordinato a termine con l'INFN.

2. La Corte, ritenuta la propria giurisdizione e premesso che, essendo stati stabilizzati altri ricercatori, doveva presumersi che anche le ulteriori richieste di stabilizzazione sarebbero state accolte, riteneva che il periodo di collaborazione autonoma presso la Scuola Normale, in sé sufficiente ad integrare la durata minima mancante per la stabilizzazione, dovesse essere considerato come di lavoro subordinato e quindi che esso fosse utile ai fini della stabilizzazione, per l'identità rispetto a periodi antecedenti così regolati e per genericità dell'oggetto della presunta collaborazione.

La Corte riteneva altresì che la decorrenza del diritto del ricorrente fosse stata correttamente fissata dal primo giudice al 1.2.2008, in quanto il [REDACTED], avendo superato la prova selettiva già ai tempi dei rapporti a tempo determinato, si trovava in posizione analoga a quella del ricercatore stabilizzato in quella data, mentre altri ricercatori erano stati stabilizzati successivamente perché ancora da sottoporre alla prova selettiva stessa.

3. L'INFN ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistiti da controricorso del lavoratore, che ha poi anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'INFN afferma la violazione e falsa applicazione degli art. 1, co. 519 e 520 della L. 296/2006, nonché degli artt. 34 e 1010 c.p.c. degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la pretesa del ricorrente di far accertare come utile ai fini della stabilizzazione il periodo svolto in forza di contratto di lavoro autonomo con la Scuola Normale Superiore di Pisa, in ragione del trattarsi in realtà di prestazione da qualificare come di lavoro subordinato, avrebbe introdotto una pregiudiziale in senso tecnico, da trattare ai sensi dell'art.

34 c.p.c. e destinata a dispiegare effetti di giudicato, sicché essa avrebbe imposto l'instaurazione della domanda nei riguardi dell'ente datore di lavoro di quel rapporto (la ~~Scuola Normale Superiore~~), come non era avvenuto e pertanto la causa avrebbe dovuto essere chiusa in parte qua con pronuncia in rito, di rilevazione del difetto di legittimazione passiva dell'~~ente~~.

Il motivo è infondato.

L'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato della natura del rapporto con la ~~Scuola Normale Superiore~~ non è suffragata da elementi univoci che la giustifichino.

Anzi, lo stralcio delle conclusioni di appello del ~~Cass~~ riportato nel motivo fa riferimento ad una richiesta incidentale ed è evidente che il ~~Cass~~ non aveva in realtà alcun interesse a richiedere un accertamento principale nei riguardi della ~~Scuola Normale~~, visto che le sue pretese erano esercitate nei riguardi dell'~~ente~~.

Nulla del resto osta ad un accertamento incidentale di una *res inter alios acta*, qualora, come accade nel caso di specie, essa sia prospettata come tale da integrare (qui, *rectius*, contribuire ad integrare) il fatto costitutivo della domanda dispiegata nei confronti della parte evocata in giudizio.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 2697 c.c. e 2722 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) sostenendo che le circostanze valorizzate in sentenza dalla Corte territoriale per affermare la natura subordinata del rapporto nel (secondo) periodo lavorato presso la Scuola Normale sarebbero in realtà prive di supporto probatorio.

Il motivo è dedotto con modalità assolutamente generiche, senza specifica indicazione di quali sarebbero i fatti non provati e che sarebbero stati ciononostante posti dalla Corte a fondamento della decisione.

Esso è pertanto del tutto inammissibile;

3. Con il terzo motivo è addotta la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 1, co. 519 e 520 L. 296/2006, dell'art. 61 d. lgs. 276/2003 e relative modifiche di cui alla L. 92/2012, sostenendosi che il richiamo alla disciplina della collaborazione a progetto (art. 61 cit.) da parte della Corte territoriale fosse errata, in quanto quella norma non era destinata ad operare rispetto alle Pubbliche Amministrazioni.

Anche tale motivo è inammissibile, in quanto al di là del richiamo alla disciplina dell'art. 61 d. lgs. 276/2003, la Corte territoriale ha comunque ritenuto che la collaborazione autonoma celasse una subordinazione e ciò sia per la genericità dell'oggetto, sia per essere stata l'attività identica a quella per la quale era stato precedentemente stipulato un contratto di lavoro dipendente, valutazioni in sé sufficienti a giustificare la riqualificazione, sicché i profili riguardanti il lavoro a progetto sono in realtà superflui.

Corte di Cassazione - ricorso non ammissibile

R

4. Il quarto motivo afferma l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) e violazione del d.p.r. 171/1991, del d.p.r. 382/1980 nonché dell'art. 14 delle preleggi.

Con la censura si sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso l'esame del motivo con cui, al punto 5 dell'atto di appello, si era contestata la pronuncia del Tribunale per avere ritenuto sussistente il requisito del superamento di procedure selettive di tipo concorsuale, non considerando che tali procedure potevano avere rilievo solo se riferibili alla qualifica per la quale si chiedeva la stabilizzazione a tempo indeterminato, laddove la prova selettiva presso la ~~Scuola Normale Superiore~~ riguardava una posizione da ricercatore e la stabilizzazione una posizione da primo ricercatore, tra loro non assimilabili.

Il motivo è inammissibile, non tanto perché l'omesso esame di un motivo di appello non rientra nella fattispecie di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi semmai di violazione dell'art. 112 c.p.c. da introdurre ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., quanto perché l'atto di appello è solo citato, ma non ne sono trascritti i corrispondenti passaggi rispetto ai quali si lamenta l'omessa risposta da parte della Corte territoriale e con i quali l'esame della questione, di fatto e di diritto, sarebbe stata sollecitata in sede di gravame, né è addotta, quale conseguenza del vizio procedurale, la nullità della sentenza.

Il principio per cui *«l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile»* (Cass. 16 marzo 2017, n. 6835) si coniuga infatti con l'ulteriore e consolidata affermazione per cui *«il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi», sicché, «nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare*

inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge» (Cass., S.U., 24 luglio 2013, n. 17931 e poi, tra le molte, Cass. 7 maggio 2018, n. 10862).

5. Il quinto motivo adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 519 e 520 L. 296/2006, nonché del DPCM 16 novembre 2007 (art. 360 n. 3 c.p.c.), sostenendo che non sarebbe stata corretta l'equiparazione operata dalla sentenza impugnata, ai fini della decorrenza della stabilizzazione, alla analoga situazione del primo ricercatore stabilizzato con decorrenza 1.2.2008 e ciò in quanto l'autorizzazione riferibile a quella data, di cui al citato DPCM, era da ritenere esaurita per l'avvenuta stabilizzazione di un primo ricercatore, di anzianità prevalente rispetto al ricorrente, e per l'intervenuta acquisizione di un'altra unità di personale mediante pubblico concorso, sicché avrebbe semmai dovuto farsi riferimento alla successiva *tranche* di assunzioni con decorrenza dal febbraio 2010.

Tuttavia, il motivo, non ponendo con concretezza questioni di capienza di organico e coperture finanziarie (notoriamente richieste secondo quanto ritenuto da Cass., S.U., 7 luglio 2010, n. 16041 e successive conformi) si pone per quanto dedotto in contrasto, come sostanzialmente rilevato dal Pubblico Ministero in udienza, rispetto all'autorizzazione, al consolidato orientamento secondo cui il lavoratore che sia *«in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha diritto alla stabilizzazione, senza che ad essa osti la mancata richiesta, da parte dell'ente, dell'autorizzazione governativa, trattandosi di diritto sancito da fonte normativa di rango primario»* (Cass. 10 dicembre 2014, n. 26044).

6. Il sesto motivo deduce infine la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo la Corte territoriale sancito in dispositivo la "conferma" della sentenza di primo grado, la quale aveva espressamente affermato in dispositivo di doversi considerare il contratto prorogato, mentre la sentenza di appello si fonda sul diverso contratto presso la Scuola Normale Superiore.

La discrepanza in sé effettivamente sussiste, ma essa è tutt'altro che insanabile, risultando del tutto chiaro dalla motivazione che l'accoglimento si fondava (e deve ritenersi fondato) sul contratto considerato dalla Corte territoriale, ove la conferma della sentenza di primo grado va intesa con riferimento alla disposta stabilizzazione, con la fissata decorrenza al 1.2.2008, oltre alla statuizione relativa alle differenze retributive attribuite a titolo risarcitorio.

Vale infatti l'ormai costante e pluriennale orientamento di questa Corte secondo cui *«nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in*

Corte di Cassazione - originario

R

difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata», mentre tale insanabilità deve escludersi «quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione e la seconda sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga».

Nel caso di specie l'elemento obiettivo è dato dall'ancorarsi della motivazione sulla riqualificazione del (secondo) rapporto con la Scuola Normale Superiore e dunque il motivo è inammissibile.

7. Le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2020.

Il Consigliere est.
dott. Roberto Bellè



Il Presidente
dott. Lucia Tria



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Maria Pia Giacoia

Il Funzionario Giudiziario

Corte di Cassazione sez. III